

Sondrio (So), 25 Gennaio 2021

OGGETTO :

- 1. Obblighi e novità in tema di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria**
- 2. Novità Fiscali 2021**

1. Obblighi e novità in tema di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria

Relativamente alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, invece va evidenziato che:

- 1) la periodicità di trasmissione dei dati passa da annuale a mensile (quindi i dati relativi ai documenti fiscali emessi a gennaio 2021 dovranno essere inviati entro la fine del mese di febbraio 2021, e così via);
- 2) per ogni documento fiscale emesso viene richiesto l'invio di ulteriori informazioni, precisamente:
 - a) la tipologia del documento (ad es. fattura);
 - b) l'aliquota iva o la natura dell'operazione (ad es. esente);
 - c) l'eventuale indicazione da parte del paziente del diniego del consenso alla messa disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata (in questo caso i dati dovranno essere inviati senza indicare il codice fiscale del paziente).

A tal proposito si trasmette in allegato un file-tutorial ideato da ANDI Nazionale in merito alle modalità di inserimento e inoltro dati al sistema tessera sanitaria. (ALLEGATO 1)

2. Novità Fiscali 2021

Con la presente troverete di seguito i commenti rilasciati ad ANDI dal Dott. Andrea Dili, relativi ai pareri forniti a fine dicembre 2020 da parte della Agenzia delle Entrate in risposta a due interPELLI afferenti le novità introdotte dalla Legge di Bilancio - Decreto Legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) - riguardanti rispettivamente:

- ✓ **ART 124 - l'IVA agevolata per le cessioni di appositi beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19**
- ✓ **ART 125 - il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di specifici dispositivi di protezione**

ART 124 - IVA agevolata sul noleggio dei beni per il contenimento e la gestione della pandemia

Commento: a risposta Agenzia delle Entrate a interpello n. 585 del 14 dicembre 2020

L'interpello afferisce alla disciplina introdotta dall'articolo 124 del decreto rilancio, che ha previsto la riduzione dell'aliquota IVA al 5% relativamente alle cessioni di una serie di beni necessari al contenimento e alla gestione della pandemia da COVID-19. Veniva inoltre disposto che per il solo periodo 19/05/2020 – 31/12/2020 la cessione dei medesimi beni avvenisse in regime di esenzione. Per l'individuazione dei suddetti beni va fatto riferimento all'elenco contenuto nella norma, tenendo presente che – come specificato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2020 n. 26/E – tale elenco va inteso come "tassativo". La stessa Circolare ha precisato, infine, che l'agevolazione spetta indipendentemente dalle modalità di utilizzo dei beni acquistati. L'interpello affronta una questione particolarmente interessante: ovvero se l'agevolazione possa essere applicata non solo ai contratti di cessione dei suddetti beni (nel caso di specie trattasi di ventilatori, saturimetri e aspiratori) ma anche ai contratti di noleggio degli stessi. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è positiva, precisando che ai sensi dell'applicazione dell'articolo 124 del decreto rilancio "l'imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante «contratti d'opera, di appalto e simili», «locazione finanziaria, noleggio e simili»". Di conseguenza anche i contratti di noleggio o locazione finanziaria dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 di cui all'articolo 124 del DL n. 34/2020 beneficeranno dell'aliquota agevolata al 5%.

A.N.D.I.

Sezione di Sondrio

Via Trento 68 – 23100 Sondrio

349.3600563 – info@andisondrio.it

ART 125 - il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di specifici dispositivi di protezione
Commento: a risposta Agenzia delle Entrate a interpello n. 623 del 28 dicembre 2020

Anche questo interpello si riferisce alla disciplina introdotta dall'articolo 124 del decreto rilancio, facendo riferimento, inoltre, anche al successivo articolo 125. Il primo quesito posto dal contribuente istante si riferisce alla possibilità di applicare l'IVA agevolata di cui all'articolo 124 del decreto rilancio alla cessione di "apparecchi di sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, destinati all'attività odontoiatrica e domiciliare (...) particolarmente indicati per contenere la possibile diffusione epidemiologica da COVID-19". L'istante, inoltre, precisa che la tecnologia che ne consente il funzionamento "si fonda sulla diffusione all'interno del cavo orale, durante l'esecuzione delle prestazioni terapeutiche, delle cure odontoiatriche e in uso domiciliare, di una miscela di acqua e ozono che elimina in pochi secondi, virus e batteri, azzerando o limitando la diffusione aerobica del Coronavirus". In questo caso la risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa, sulla base del principio, sopra ricordato, della tassatività dell'elencazione dei beni contenuta nell'articolo 124 del decreto rilancio. In merito viene ricordato che nella circolare dell'Agenzia delle Dogane del 30 maggio 2020 n. 12/D, che ha individuato i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell'agevolazione, sono sì "espressamente indicati i sistemi di aspirazione; umidificatori;...; aspiratore 2 elettrico" ma ad essi non possono essere ricondotte le apparecchiature in esame. In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate tali beni "sono destinati all'attività clinico-chirurgica-odontoiatrica e domiciliare per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, grazie alla diffusione all'interno del cavo orale di una miscela di acqua ed ozono" e, in quanto tali, "possono ridurre la carica batterica e virale presente nel cavo orale, ma non sono strettamente finalizzati al contrasto dell'epidemia di COVID-19". Il secondo quesito posto dal contribuente istante afferisce alla possibilità che i summenzionati dispositivi (apparecchi di sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, destinati all'attività odontoiatrica e domiciliare) possano essere definiti quali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), generando, conseguentemente, il diritto dell'acquirente di beneficiare del credito d'imposta contemplato dall'articolo 125 del decreto rilancio. Anche in questo caso la risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa, sulla base della constatazione che i beni in oggetto, sebbene possano contribuire alla limitazione della diffusione del Covid-19, non siano destinati né alla sanificazione degli ambienti né a quella della strumentazione medica utilizzata.

Un caro saluto

Il Segretario Sindacale
Dott. Battoraro Moretti Francesco



Il Presidente
Dott. Carlo Matteo Tafuro



NB – Si suggerisce di inoltrare la seguente comunicazione al proprio Commercialista

SI ALLEGA:

ALLEGATO 1 : Tutorial inserimento dati Tessera Sanitaria STS

ALLEGATO 2 : Trattamento fiscale, ai fini IVA, del servizio di noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri.

ALLEGATO 3 : IVA - Articoli 124 e 125 Decreto Rilancio